



COMUNE DI BARILE

PROVINCIA DI POTENZA

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017
Data 30/03/2017	

L'anno Duemiladiciassette il giorno trenta del mese di **Marzo** alle ore **19,20** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta di **prima convocazione**, disposta con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo consiglio sottoindicati:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MURANO Antonio (Sindaco)	x	
2) FUSCO Michele	x	
3) GRIMOLIZZI Giuseppe		x
4) MECCA Antonio		x
5) BOTTE Giuseppe	x	
6) DI TOLVE Francesco	x	
7) DE BONIS Felicetta	x	
8) CITTADINI Gustavo		x
9) VOLONNINO Luciano		x
10) GIULIANO Daniele		x
11) GRIMOLIZZI Gennaro	x	

Assegnati	n. 11	Presenti	6
In carica	n. 11	Assenti	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Assume la presidenza il Sig **DI TOLVE Francesco** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**
- Partecipa il Segretario **Dott. Antonio PUTIGNANO**, la seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

- Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

IL Responsabile del Settore
(Rag. Aldo D'ANNUCCI)

- Il Responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

IL Responsabile del Settore
(Rag. Aldo D'ANNUCCI)

Il Presidente illustra la proposta relativa all'argomento iscritto all'O.d.G. **“CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 ”**

Ultimata l'esposizione il Presidente invita i Consiglieri Comunali ad intervenire nella discussione;
Interviene il Sindaco Antonio MURANO;

“Il testo integrale di tutti gli interventi viene conservato agli atti in originale attraverso il resoconto in supporto cartaceo a cura della segreteria comunale a disposizione di tutti i consiglieri e degli aventi titolo”

Il Presidente, dopo aver constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Concluse le operazioni di voto, eseguite per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 11
Consiglieri presenti :	n. 6
Consiglieri votanti	n. 5
Astenuti	n. 1(Gennaro Grimolizzi)
Voti favorevoli	n. 5
Voti contrari	n. /

In prosieguo, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera approvativa della proposta.

Concluse le operazioni di voto, eseguite per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 11
Consiglieri presenti :	n. 6
Consiglieri votanti	n. 5
Astenuti	n. 1(Gennaro Grimolizzi)
Voti favorevoli	n. 5
Voti contrari	n. /

Il Consiglio in base all'esito della votazione approva la proposta nei seguenti termini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imu è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imu di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

2.

Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	3,50 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,6 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. In legge n. 68/2014);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs.n.267/2000.

Punto n. 4: "Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2017".
Sempre il Sindaco.

Sindaco Antonio MURANO

Con la presente proposta di delibera, vengono fissate le aliquote e le detrazioni delle imposte comunali per l'anno 2017. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, il decreto 267, prevede che gli Enti locali allegghino al bilancio di previsione le detrazioni con le quali sono determinate per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di imposta ed eventuali detrazioni. Pertanto, chiedo al Consiglio di poter deliberare anche per l'anno 2017 le seguenti aliquote e le detrazioni dell'IMU. Per le abitazioni principali relative alle pertinenze solo A1, A8 ed A9 il 3,5%; per le unità immobiliari, quali sono le concessioni in uso gratuito a parenti, in locazione a soggetto che la utilizza per abitazione principale o ad uso produttivo appartenente a gruppo catastale D, per altri immobili e per abitazioni tenute a disposizione nella misura del 10,6%, mentre per le abitazioni principali meno 200 euro.

Si chiede, altresì, nel rispetto della clausola di salvaguardia di trasmettere questo deliberato al Ministero delle Economie e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua adozione.

Considerata la votazione, Presidente, chiedo l'immediata esecutività. Grazie.

Pres. Francesco DI TOLVE

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi?

Se non ci sono interventi, poniamo in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno: "Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2017".


Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Per l'immediata esecutività dell'atto?

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL PRESIDENTE
(f.to Francesco DI TOLVE)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Antonio PUTIGNANO)

Prot. n. 115 del - 6 APR 2017

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Su attestazione del messo Comunale, si certifica che della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Barile, li 6 APR 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Giuseppina Azzanese)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali):

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 6 APR 2017 senza reclami (art. 124, c. 1);
- E' stata comunicata, con nota n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari (art. 125);
- E' divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione e comunicazioni di legge (art. 134, comma 3);

Barile, li - 6 APR 2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Giuseppina Azzanese)